All. 2

# "PROGETTO MI ASSOCIO"

PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI VENEZIA, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI VENEZIA, TREVISO E BELLUNO ED ENTI, ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO E ORGANISMI RELIGIOSI PER L'INSERIMENTO DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI MARGINALITA' O SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

#### Premesso che:

- la legge n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede:
  - all'art.1: "Gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose (..)" e che "Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata";
  - all'art.6: Comuni "nell'esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria";
- il D.P.R.616/77 all' art.23 attribuisce al Comune le funzioni amministrative inerenti alle attività relative all'assistenza post-penitenziaria;
- la Legge n.354/75, recante norme sull'ordinamento penitenziario, e successive modifiche prevede all'art.47 che "(..) l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato (..)";
- il D.P.R. 230/2000, riguardante il regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, prevede:
  - -all'art.1 che "il trattamento rieducativo (..) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale";
  - -all'art.27 che la persona giunga ad una "riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa";
  - -all'art.118 che il Servizio Sociale si adoperi a favorire "una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo";
- l'orientamento e le deliberazioni di alcuni Tribunali di Sorveglianza, di recente, prevedono, anche, che "l'affidato, in caso di assenza o impossibilità a contattare la vittima del suo reato o grave difficoltà di altro genere, presti attività in favore della collettività".

#### Considerato che:

- il Comune di Venezia e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Treviso e Belluno per migliorare la qualità dei servizi e realizzare le rispettive funzioni intendono continuare a promuovere una rete di collaborazioni con associazioni, enti religiosi, organizzazioni del volontariato del territorio;
- il Comune di Venezia, tramite la Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza Servizio Promozione Inclusione Sociale uoc Area Penitenziaria e uoc Senza Dimora, si occupa di persone in situazione di esclusione e marginalità sociale di età compresa tra i 18 e i 64 anni quali senza dimora ed ex-detenuti, prevedendo progetti individuali e percorsi socio-educativi di riabilitazione sociale con la finalità di promuovere le capacità d'autonomia e favorire il reinserimento sociale di tali soggetti;
- il Comune di Venezia, tramite i Servizi Sociali delle Direzioni di Municipalità, si occupa di persone adulte residenti in situazione di esclusione e marginalità sociale di età compresa tra i 18 e i 64 anni, prevedendo progetti individuali e percorsi socio-educativi sul versante della riabilitazione sociale con la finalità di promuovere le capacità d'autonomia e favorire il reinserimento sociale di tale soggetti;
- l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Treviso e Belluno contribuisce a realizzare percorsi di trattamento, riabilitazione, reinserimento sociale nei confronti di persone condannate che si trovano in stato di libertà, in detenzione o in misura alternativa, con attenzione anche alla dimensione della riparazione del danno conseguente alla commissione di un reato:
- nello specifico dell'esecuzione penale è maturato il convincimento che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività possa costituire un risarcimento alla collettività stessa, e indirettamente o direttamente alla vittima del reato, sia offrire percorsi utili al reo per rielaborare criticamente il suo percorso deviante.

Il giorno presso la sede della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza di via Verdi, 36 Venezia -Mestre

tra

COMUNE DI VENEZIA, rappresentato in quest'atto dal Direttore Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza dott. Luigi Gislon elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'Ente a Ca' Farsetti, S.Marco 4137, 30124 Venezia, che agisce in forza della DGC del //2013, n.

UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI VENEZIA TREVISO E BELLUNO del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato in quest'atto dal Direttore dott.ssa Chiara Ghetti, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'Ente in via Dante 97, 30170 Venezia-Mestre e in prosieguo denominato "UEPE"

е

NTE, l'ASSOCIAZIONE DI	L TERRITORIO O L	ORGANISMO RELIGIOSO
------------------------	------------------	---------------------

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

### Articolo 1 – Finalità e obiettivi

Il Comune di Venezia, l'UEPE e l'ente, l'associazione del territorio o l'organismo religioso firmatari del presente protocollo intendono offrire a soggetti in condizione di marginalità o sottoposti a misure alternative alla detenzione la possibilità di sperimentarsi in contesti in grado di stimolare nuove prospettive di reinserimento sociale grazie anche alla modifica dell'abituale stile di vita.

Per i soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione UEPE si prefigge, nello specifico, di utilizzare le possibilità di inserimento offerte da associazioni, organismi ed enti del territorio anche per l'adempimento dell'attività risarcitoria in conformità con quanto previsto dalla Magistratura di Sorveglianza.

La collaborazione tra Comune di Venezia e UEPE, è finalizzata, inoltre, a sensibilizzare la comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento sociale di soggetti in condizioni di marginalità o sottoposti a misure alternative alla detenzione nonché a sperimentare buone pratiche di intervento sociale.

A tale scopo viene istituito un tavolo di lavoro tra i responsabili dei Servizi interessati dal presente protocollo, o loro delegati, che si riunirà periodicamente per concertare le possibili azioni di sensibilizzazione finalizzate a coinvolgere il maggior numero possibile di enti, associazioni del territorio e organismi religiosi disponibili agli inserimenti, promuovere confronti tra i vari modelli di intervento utilizzati dai diversi Servizi, monitorare i risultati di processo e gli esiti degli inserimenti, programmare eventuali eventi formativi comuni.

# Articolo 2 - Impegni del Comune di Venezia

Il Comune di Venezia, si impegna a:

- individuare gli utenti in condizioni di marginalità, afferenti ai propri Servizi, che per capacità, caratteristiche personali e tipologia di problematiche necessitino e siano in grado di essere inseriti in enti, associazioni del territorio e organismi religiosi;
- predisporre per detti utenti i progetti individuali, di durata variabile secondo gli obiettivi fissati, di norma per un massimo di nove mesi, e stilare uno specifico testo (dichiarazione di impegno) da far sottoscrivere, di volta in volta, ad ogni utente e all'ente, associazione del territorio o organismo religioso che lo accoglie, in cui vengono formalizzati i reciproci impegni;
- garantire un operatore titolare di ciascun progetto individuale quale referente per i rapporti con l'utente e l'ente, l'associazione del territorio o l'organismo religioso, che stabilisca momenti periodici di verifica ed intervenga, nel caso, tra le parti;
- erogare ai propri utenti, qualora ritenuto opportuno anche a seguito di una valutazione dello stato di bisogno, un sostegno economico finalizzato a valorizzare l'impegno dimostrato nel corso dell'attività di volontariato svolta;
- assumere l'onere dei premi assicurativi contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività (INAIL) e per responsabilità civile verso terzi (RC) per tutti gli utenti residenti nel Comune di Venezia inseriti in enti, associazioni del territorio e organismi religiosi, sia dal Servizio Promozione Inclusione Sociale, sia dai Servizi Sociali delle Direzioni di Municipalità, che dal UEPE, salvo i casi nei quali sia già prevista l'assicurazione dell'utente inserito da parte dell'ente, associazione del territorio o organismo religioso.

# Articolo 3 - Impegni del U.E.P.E.

# L'UEPE si impegna a:

- predisporre per ognuno dei propri utenti da inserire in enti, associazioni del territorio o organismi religiosi un progetto individuale di riparazione del danno conseguente alla commissione di un reato (a tal proposito si precisa che l'assenso da parte dell'utente si

intende acquisito nel momento in cui la persona presenta al Magistrato di Sorveglianza apposita istanza per svolgere una specifica attività riparatoria);

- stilare uno specifico testo (dichiarazione di impegno) da far sottoscrivere, di volta in volta, ad ogni utente e all'ente, associazione del territorio o organismo religioso che lo accoglie, in cui vengono formalizzati i reciproci impegni;
- garantire per ogni singolo caso un operatore di riferimento che accompagni l'utente, nell'ambito del progetto di trattamento, in un percorso di reinserimento o di attività di riparazione con periodici momenti di verifica, intervenendo, nel caso, tra le parti.

## Articolo 4 - Impegni degli enti, associazioni del territorio o organismi religiosi

Gli enti, associazioni del territorio o organismi religiosi firmatari del presente protocollo d'intesa si impegnano a:

- individuare e comunicare al Comune di Venezia le possibili collocazioni dell'utenza all'interno della loro organizzazione, specificando le attività che, di volta in volta, sarà possibile far svolgere;
- prevedere per ogni singolo utente la presenza di un proprio referente che lo affianchi nel suo inserimento, lo supporti nello svolgimento dei compiti affidatigli e mantenga i rapporti con il Servizio titolare del caso;
- sottoscrivere, di volta in volta, congiuntamente all'utente, uno specifico testo (dichiarazione di impegno), predisposto, a seconda del tipo di utenza, o dal Comune di Venezia o da UEPE, in cui vengono formalizzati i reciproci impegni e segnalare tempestivamente eventuali inadempienze;
- assicurare la partecipazione del referente, o di un suo sostituto, durante gli incontri di verifica previsti dal progetto individuale d'inserimento ed inviare al Comune di Venezia il foglio presenze mensile;
- redigere, su eventuale richiesta del Servizio inviante, una sintetica relazione sull'andamento dell'attività dell'utente inserito.

### Articolo 4 - Risoluzione

Ciascuna parte può recedere dal presente protocollo d'intesa fornendo preavviso scritto di un mese alle altre parti contraenti.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui programmi in corso di esecuzione penale, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il provvedimento dell'autorità giudiziaria relativo al caso.

### Articolo 5 – Controversie

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria - Foro di Venezia.

### Articolo 6- Durata

Il presente protocollo d'intesa rimane valido fino a quando una delle parti contraenti non ne dà formale disdetta e ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione. Per il Comune di Venezia Il Direttore Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza Dott. Luigi Gislon

- + + "

Per l' Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Treviso e Belluno Il Direttore Dott.ssa Chiara Ghetti

Per l'ente, associazione del territorio o organismo religioso Il Legale Rappresentante